

N. 59 del Registro
i anno 2008

N. 296/08 del Repertorio



15.01.2008



**MINISTERO
LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
(C.F. 82001310695)**



IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

- VISTA** l'istanza presentata dal Commissario Straordinario, TOGNI Piergiorio, in data 20 dicembre 2008, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di concessione demaniale marittima n. 82/2002 per mantenere una zona di alaggio sosta e riparazione natanti da diporto, scivolo ed argano per natanti, n. 3 fabbricati per ricovero attrezzi, servizi ed uffici nell'ambito portuale del Comune di Ortona;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale numero 82/2002, con scadenza al 31 dicembre 2007, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara in data 07 maggio 2002;
- VISTA** la ricevuta di versamento della Banca Caripe S.p.a. - Agenzia di Pescara - in data 20 maggio 2008, comprovante la corresponsione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2008;
- VISTO** il deposito cauzionale costituito mediante polizza fidejussoria n° 34297/96/33551037 della Aurora Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ortona e relativa appendice in data 02.10.2006;
- VISTI** l'art. 36 del Codice della Navigazione e art. 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

all' ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO – P.I.: 91050060689, di occupare una zona demaniale marittima di mq. 4.100,00 (quattromilacento,00) situata nell'ambito portuale del Comune di Ortona, allo scopo di mantenere una zona di alaggio, sosta e riparazione natanti da diporto, scivolo ed argano per natanti, n. 3 fabbricati per ricovero attrezzi, servizi ed uffici, con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 23.511,16 (ventitremilacinquecentoundici/16) - da sottoporsi a registrazione, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 342/1998, da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT e che per l'anno 2008 è fissato in € 5.877,79 (cinquemilaottocentosettantasette/79).

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01/01/2008 al 31/12/2011.

Avendo il concessionario già corrisposto il canone per il periodo richiesto, si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti e gli impianti ivi realizzati e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione.

CAPITANERIA DI PORTO – ORTONA

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, II 27 GEN. 2017

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegnna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Lo stesso non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi dalla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., della Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione comunque erette sull'area in concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di valutare l'opportunità del loro mantenimento o di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

Il concessionario e' obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per la quale e' stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47 - lettera c) del Codice della Navigazione.

Il canone applicato alla presente concessione e' provvisorio per cui il concessionario si impegna a versare all'Erario l'eventuale differenza, allorché lo stesso sarà stabilito definitivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 494/93.

Inoltre, questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, procederà, qualora ritenuto necessario, alla riscossione dei canoni da pagare anticipatamente a rate biennali.

Con la sottoscrizione della presente clausola il concessionario riconosce espressamente la sua qualità di debitore verso l'Erario e l'effetto di tale riconoscimento vale ad interrompere la prescrizione del diritto di credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2944 C.C.

6. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purchè il concessionario presenti tempestivamente, istanza di rinnovo e versi all'Ufficio del Registro competente, il canone relativo.
7. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà pervenire da parte del concessionario entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza, ferme restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
8. Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità concedente sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precipitate.
9. Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti a norma di legge, da regolamenti o da provvedimenti legalmente presi dall'Autorità competente in materia di polizia demaniale marittima.
10. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario di immobili di proprietà dello Stato deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente.
11. Un congruo deposito analogamente al punto precedente, ove richiesto dall'Amministrazione concedente, dovrà essere effettuato anche dai concessionari di aree demaniali ove insistono manufatti ed opere non acquisiti allo Stato;
12. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare, a suo giudizio discrezionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del regolamento per la navigazione marittima tutto il deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario, per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni demaniali o a garanzia di ogni altra obbligazione del concessionario derivante dal presente atto.
13. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
14. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una Compagnia di Assicurazione, bene accetta dall'Amministrazione, contro i danni dal fulmine e dall'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione marittima, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere.
15. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^a e 3^a del Regolamento al Cod. Nav, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.).
16. Il concessionario non potrà utilizzare gli impianti igienici ed idrofognanti eventualmente esistenti nell'ambito della concessione se prima l'Autorità Sanitaria competente non li avrà ritenuti conformi alle normative in vigore.
17. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo- Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale –Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio– ed

inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo – Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Servizio Risorse Finanziarie – Via L. Da Vinci 1 – L'AQUILA.

Letto, confermato e sottoscritto.


La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara – C.so Vittorio Emanuele n. 301.-

Ortona, addì 15 LUG. 2008

IL COMPILATORE
C° 3^ C. MARRA Luigi

I TESTIMONI

IL CONCESSIONARIO



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Giuseppe FAMÀ

estremi di registrazione

18 LUG. 2008

763

470,22

mod. 3

mt.

mt.

GRANDE € 175,38 =

GRANDE € 5,16

quattrocentosettantacinque /38-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dr. Giorgio Pulmarini)



ALLEGATO ALLA CONCESSIONE N. 59 DEL
REGISTRO CONCESSIONI ANNO 2008 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.

Ortona, 28 MAR. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni GRECO

Validità prorogata fino al 31-12-22 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 4/2/26

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 4/2/26

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 4/2/26

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31-12-25
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 4/2/26

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà